DISTRETTO SCOLASTICO N°40
I.C. STATALE N. 1 INTERCOMUNALE RAVENNA / CERVIA
Via Martiri Fantini, 46 - 48125 Castiglione di Ravenna (RA) - Tel. 0544/951728 - Fax 0544/950755
CF: 92082600393 - PEO: RAIC82800B@istruzione.it - PEC: RAIC82800B@pec.istruzione.it
Sito web:http://icintercomunale1.edu.it - Cod.Mec.: RAIC82800B

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

Circ. N° 29

Castiglione di Ravenna, 24/09/2020

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti. A tal proposito, il **CCNL scuola,** prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che "*il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni*" (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e **2048 del Codice Civile** *(responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni)*. Ai sensi dell'art.2047 c.c. "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*". L'art. 2048 c.c. dispone " *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

2. Nelle ipotesi di responsabilità d i c u i a g li artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Appare opportuno precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore**,** la responsabilità della scuola *per culpa in vigilando* si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale ***culpa in educando***, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la *responsabilità genitoriale* (artt. 147 e 2048 c.c.);

4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato *all'intervallo.* Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico(C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **"responsabilità patrimoniale**" dettato dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: "*la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi".* La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DEGLI ALLIEVI

Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli alunni (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), gli insegnanti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente (documenti affissi in varie zone ben visibili dell'Istituto e sempre disponibili con i relativi aggiornamenti sul sito W EB dell'Istituto.

NORME SPECIFICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN ATTO

Riguardo l'emergenza sanitaria da COVID-19, si rimanda ai numerosi documenti già pubblicati a riguardo, disponibili sotto forma di circolari (NEWS in Home-Page del sito) o inseriti in apposita sezione della Home-Page appositamente creata per tali argomenti (COMITATO ANTICOVID; I PLESSI REGOLAMENTI E AUTORIZZAZIONI).

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/LABORATORI/PALESTRA

1. L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari di ciascun ordine di scuola ed in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio in modo generico degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E' previsto un ulteriore incremento del personale dei collaboratori scolastici preposto alle varie turnazioni di pulizia e vigilanza da "Organico COVID";

2. In considerazione delle misure per l'emergenza COVID in atto, sono state previsti numerosi ingressi ed uscite che consentono una ragionevole differenziazione logistica tale da minimizzare l'assembramento degli Istituto durante i momenti di ingresso e uscita. Per tali disposizioni si rimanda a quanto previsto nell'apposita documentazione disponibile sul sito nella sezione della Home –Page **I PLESSI RECOLAMENTI E AUTORIZZAZIONI**

3. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori vicari, ai all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi;

4.I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/laboratori/palestra/ prima dell'ingresso degli alunni e a essere solleciti durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.

5. I docenti in orario di servizio nelle classi, in palestra (o altro luogo all'aperto ove effettuare tali attività motorie), laboratori, biblioteca comunale, sono responsabili – come sottolineato più volte – della vigilanza sugli alunni e dell'accompagnamento degli stessi durante i vari tragitti all'aperto tra l'istituto e altre sedi.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITE DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna **uscita principale** dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare una generica vigilanza e di regolarizzare il flusso di uscita degli alunni.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate all'interno del regolamento di istituto/di plesso (cui si rimanda), con la scansione e le modalità orarie precisate a seconda dei vari ordini di scuola.

In particolare durante il periodo di emergenza il regolamento di istituto è integrato dalle seguenti disposizioni (cfr. circ 245 del 5 agosto 2020: circ n 4,5 e 11 /2020-21)

• Durante gli intervalli tutti gli allievi sono tenuti a restare nella propria aula sotto la vigilanza degli insegnanti. E' consentito lasciare il proprio posto e sostare in piedi nella propria aula purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico o, in caso contrario, solo indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

• Gli spostamenti per raggiungere i servizi igienici e le aree esterne della scuola sono consentiti solo su autorizzazione del docente, e senza che tale evenienza possa costituire motivo di assembramento.

. Pertanto la ricreazione e il consumo dei pasti durante gli intervalli andrà effettuato prioritariamente nelle rispettive aule e potrà essere effettuato negli spazi esterni alle aule solo limitatamente a piccoli gruppi o singola classe, a rotazione quotidiana, e autorizzati dal docente in servizio.

-L'accesso all'area esterna per classi intere durante l'intervallo è permesso (situazione meteorologica permettendo, ovviamente) esclusivamente alle classi della scuola primaria e alle sezioni dell'infanzia

• In particolare durante gli intervalli, si raccomanda agli allievi anche presenti nelle aree esterne della scuola di evitare assembramenti e di indossare in ogni caso la mascherina in tutte le situazioni in cui non si riesca a garantire la distanza di almeno un metro.

Le classi della scuola primaria di Castiglione di Ravenna durante gli intervalli manterrano un comportamento tale da non disturbare le lezioni delle classi della scuola secondaria con cui condividono l'edificio.

-Si raccomanda una periodica e frequente aerazione dei locali.

N.B. L'eventuale danneggiamento e/o rimozione della segnaletica verticale ed orizzontale presente nelle sedi dell'istituto relativa all'emergenza Covid, compresi i segni per il

posizionamento dei banchi, nonché lo spostamento dei banchi dal loro posizionamento come stabilito dai segni presenti sul pavimento è considerato comportamento grave e come tale per essi disi applicheranno le previste sanzioni disciplinari fatta salva la verifica della RILEVANZA

PENALE di tali comportamenti (Art. 673 c.p.). I docenti e il personale scolastico sono chiamati al controllo di tali comportamenti e alla segnalazione di problematiche in merito al dirigente scolastico, ai collaboratori del dirigente e all'RSPP.

2. Durante l'intervallo delle lezioni (negli orari previsti per i vari plessi dell'Istituto), il personale docente in servizio deve vigilare nei luoghi assegnati (corridoi e/o aule) sul comportamento e 2, Si raccomanda ai docenti in servizio sul piano particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne all'Istituto è raccomandata una generica vigilanza da parte dei docenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.
3. I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - **il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni. Per le zone esterne adiacenti all'Istituto, i collaboratori scolastici in servizio al centralino e nelle varie uscite dall'Istituto (palestra compresa), assicureranno una vigilanza generica e preventiva coaudivata da tutti i docenti che si trovino all'esterno dell'Istituto durante l'intervallo stesso (come soptra indicato), segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (*es. richiami sul divieto di fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, assembramenti non permessi causa COVID, comportamenti inusuali ecc.*)** I collaboratori scolastici inoltre**,** per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
I Collaboratori scolastici sono inoltre chiamati durante gli intervalli o durante l'accesso ai bagni o in ogni momento che si renda necessario e contingente, a richiamare gli studenti nel caso in cui si formassero degli assembramenti o gli stessi non osservino le norme riguardanti l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante i movimenti, rimandando gli allievi nelle rispettive aule.

DIVIETO di FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, **già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.** Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola**. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche.
L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al

benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la**

collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui "**minori bisognosi di soccorso**" (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI. **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi "Piani di evacuazione") o dall'emergenza COVID in ragione di specifici DPI per i docenti di sostegno ed eventuali Educatori sociali.**

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.

N.B. Durante le lezioni di Ed. fisica, occorre osservare in modo rigoroso tutte le disposizioni ed i comportamenti da tenere nei vari spogliatoi ed in palestra, oggetto di apposito e specifico regolamento per l'emergenza sanitaria in corso ad integrazione di quello già previsto per la palestra stessa in condizioni di utilizzo ordinarie. Tali disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate ed applicate anche da eventuali fruitori esterni della palestra stessa in orario extrascolastico, sulla base di apposite e precise convenzioni e protocolli tecnici.

2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale. Il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti di Ed. fisica ai propri allievi si intende esteso anche nel tragitto scuola-palestra per le classi del plesso Burioli.
3. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e

intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una

persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.
Perciò occorre non rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione. La cassetta di pronto soccorso, presente in ogni plesso, raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.
N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto informativo dell'RSPP di Istituto e dei fiduciari di plesso) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative via di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni indirizzo), di sperimentare con gli allievi – in modo c i vi le e d ordina to - tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola.
Si rimanda naturalmente alle norme specifiche per quanto riguarda l'emergenza COVID in corso

DOVERI DEGLI STUDENTI (dal regolamento di Istituto)
1. Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (corsi di recupero, attività integrative, corsi di arricchimento dell'offerta formativa, attività di potenziamento ecc.) non è consentito agli allievi di intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza.
2. Gli allievi autorizzati a recarsi liberamente ai servizi igienici,negli spazi esterni o in altri spazi dell'edificio scolastico, devono mantenere comunque ed ovunque un comportamento corretto e rispettoso dei regolamenti di Istituto.
3. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. il docente in orario, non può far uscire dall'aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido rientro. Salvo casi di comprovata necessità non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di lezione e di quella successiva all'intervallo.
4**. Gli alunni non possono uscire dall'istituto durante l'orario delle lezioni. Agli alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area antistante all'ingresso…) esclusivamente durante l'intervallo: la mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari con avviso alla famiglia**
5. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente devono restare in aula, senza recare disturbo alle altre classi mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni ed esterni (palestra) all'edificio sede dell'Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e civile.
6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, quaderni, penne, attrezzi da disegno,…) necessario allo svolgimento delle attività programmate. Essi devono svolgere con regolarità i compiti e consegnare con tempestività gli elaborati assegnati a

DISTRETTO SCOLASTICO N°40
I.C. STATALE N. 1 INTERCOMUNALE RAVENNA / CERVIA
Via Martiri Fantini, 46 - 48125 Castiglione di Ravenna (RA) - Tel. 0544/951728 - Fax 0544/950755
CF: 92082600393 - PEO: RAIC82800B@istruzione.it - PEC: RAIC82800B@pec.istruzione.it
Sito web:http://icintercomunale1.edu.it - Cod.Mec.: RAIC82800B

casa. Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle varie attività previste.
7**.** Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che possano recare disturbo all'attività didattica. **Si ricorda che il cellulare/smartphone o altro dispositivo elettronico equivalente, non rientra nel normale corredo scolastico.**

Ai sensi della C.M. del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica e relativo personale sono da considerare mancanze disciplinari gravi e come tali sanzionate come previsto dal Regolamento di Istituto e/o da norme di Legge in termini di violazione della Privacy e/o altre forme di illecito più grave nei casi di cyberbullismo (violazioni di carattere penale).

8. E' vietato il consumo di bevande in classe/laboratorio/palestra durante le ore di lezione

Le presenti disposizioni assumono carattere permanente (salvo gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari per norme di legge e/o disposizioni sanitarie) e costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto. In ragione di aggiornamenti di carattere normativo predisposti dal Dirigente o proposte a cura del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate a tale regolamento modifiche e/o integrazioni per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto.
Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione ed informazione agli allievi di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Andolfi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)